



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NON SPETTANTE IL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE E NON INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: RIFLESSI SUL TERMINE DI DECADENZA

- Sentenza del 07/01/2025, n. 29 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Locatelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE (NOZIONE) - TERMINI DI DECADENZA

Credito d'imposta – Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi –
Utilizzazione in compensazione – Termine di decadenza ordinario di
accertamento – Applicabilità.

Massima

L'omessa indicazione del credito d'imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi costituisce una tipica omissione rilevabile attraverso un mero controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente qualificazione del credito come “non spettante” ed applicabilità del termine ordinario di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia e non di quello più lungo (otto anni) previsto dall'art. 27, comma 16 del d.l. n. 185/2008 in caso di credito “inesistente”.

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
- D.m. 28 marzo 2008, n. 76, art. 5

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 27, comma 16

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*

Conformità

- Cass. civ., SS.UU., n. 34419 del 11/12/2023

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: AGEVOLAZIONI
PER LA RIORGANIZZAZIONE DI CONOSCENZE PREGRESSE E
REQUISITI DI IDONEITÀ**

- Sentenza del 04/04/2025, n. 883 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Attività agevolabili – Innovazione
quale riorganizzazione di contenuti noti – Sufficienza.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, i crediti di imposta per ricerca e sviluppo si applicano anche alle ipotesi di innovazioni consistenti in riorganizzazione di conoscenze pregresse. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è indizio di innovazione una certificazione rilasciata da un valutatore accreditato all'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni presso la Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese del Made in *Italy* e predisposta secondo le linee guida di cui al Decreto ministeriale 4 luglio 2024, ancorché, nel caso in cui la violazione sia già stata constatata con processo verbale di accertamento, la certificazione ministeriale non sia di per sé idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.L. 23/12/2013, n. 145, art. 3
- L. 21/02/2014, n. 9
- D.L. 21/06/2022, n. 73, art. 23
- L. 4/08/2022, n. 122
- D.M. Imprese e Made in Italy 4/07/2024

Correlata

CGT I Milano, n. 1185 del 18/03/2024

Anno pubb.

- 2025

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI OLTRE 5.000 EURO: VISTO INFEDELE E LIMITI AL RECUPERO VERSO IL CONTRIBUENTE

- Sentenza del 19/05/2025, n. 19/1304 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Borgonovo
- Rel. Fasano

Composizione

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE.

Compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive di importo eccedente i 5.000 euro lordi annui – Infedele apposizione di visto di conformità da parte del professionista abilitato – Equiparazione all'omesso visto – Esclusione – Possibilità di recupero nei confronti del contribuente - Ulteriori verifiche - Necessità.

Massima

L'apposizione di un visto di conformità infedele da parte di un professionista abilitato – necessaria per la compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive di importo eccedente i 5.000 euro lordi annui – determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti del professionista. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale ipotesi non è assimilabile all'omesso visto o al visto rilasciato da professionista non abilitato e, in tal caso, il recupero d'imposta nei confronti del contribuente è possibile solo in esito ad ulteriori controlli da parte dell'Ufficio, non preclusi dall'apposizione del visto).

Rif. Normativi

- L. 27/12/2013, n.147, art. 1, comma 574
- D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, art. 17
- D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, art. 35
- D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, art. 39 comma 1, lett. a)

Correlate

- CGT II Lombardia, n. 3620 del 16/12/2024

Anno pubb.

- Cass., Sez. V, ord., n. 25736 del 01/03/2022
- 2025

**SUL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA QUALE RIMEDIO ALLA
DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE**

Sentenza del 3.6.2025 n 7569 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 40 –

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Maria Barbara Cavallo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Titoletto

Cartella di pagamento – Doppia imposizione Irpef - Credito d'imposta -
Configurabilità – Conseguenze

Massima

Ai fini dell'applicazione del regime del credito d'imposta come rimedio alla
doppia imposizione internazionale per le imposte pagate all'estero, vale la
regola della definitività del pagamento nello Stato estero prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ove tale credito è
richiesto, in quanto la *ratio* della norma è di evitare la doppia imposizione in
relazione all'anno in cui la residenza in Italia del contribuente ha coinciso con
la produzione e l'avvenuto pagamento di un reddito all'estero.

Rif. Normativi

Art. 165 DPR n. 917/1982

Conformità

CGT I grado Roma sent. 7569/2025

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CREDITO D'IMPOSTA PER LAVORO ALL'ESTERO:
CERTIFICAZIONE UNICA E SUFFICIENZA PROBATORIA**

- Sentenza del 27/03/2025, n. 21/812 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Labruna
- Rel. Labruna

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - LAVORO SUBORDINATO –
Attività lavorativa - Distacco all'estero - Certificazione unica - Sufficienza –
Datore di lavoro - Finanziamento infruttifero – Dipendente - Credito di imposta
- Spettanza.

Massima

Ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolate all'estero, è sufficiente la produzione, da parte del contribuente, della certificazione unica proveniente dal datore di lavoro, da cui si evinca la percezione dei redditi per l'attività lavorativa effettuata all'estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del credito d'imposta, in una fattispecie in cui il dipendente aveva adempiuto al pagamento del tributo in Germania, ove era distaccato, a seguito di finanziamento da parte del datore di lavoro mediante prestito infruttifero).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165

Conformità

- CGT – II° n. 201 del 20/01/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REQUISITO DELLA “NOVITÀ” DI UN *SOFTWARE* PER LA
FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**

- Sentenza del 04/04/2025, n. 883 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE -
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.)
(TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IRES –
AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA

Software che consente la rielaborazione di dati in maniera innovativa – Costi di realizzazione – Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Applicabilità.

Massima

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo può essere riconosciuto relativamente ai costi sostenuti per la realizzazione di un *software* che, pur utilizzando contenuti preesistenti, introduce modalità innovative di estrapolazione, collegamento e riorganizzazione dei dati, soddisfacendo così il requisito della novità previsto dalla normativa.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.L. 23/12/2013, n. 145, art. 3
- L. 21/2/2014, n. 9
- L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 35
- D.L. 21/6/2022, n. 73, art. 23
- L. 04/8/2022, n. 122

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSI I LIBERI PROFESSIONISTI DAL CREDITO DI
IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, sentenza del 17/7/2025, n. 5160

Composizione

Pres. Macrì - Rel. Cananzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE.

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma
Tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Attività di impresa - Notai –
Possibilità – Esclusione.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, il credito di imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2019, previsto dall'art. 1, commi 98-108, della l. n. 208/2015,
(nel testo vigente *ratione temporis*) spetta solo a chi svolge attività di
impresa e non ai liberi professionisti, come i notai, la cui attività è
intrinsecamente inidonea ad essere esercitata in forma di impresa ai sensi
dell'art. 2238 cod. civ.

Rif. normativi

Art. 1, commi 98-108, della l. n. 208/2015

Art. 2238 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 2645 del 28/04/1982 (CONF).

Anno pubbl.

2025.